

del 23 marzo 2024



Nel disporre l'archiviazione per prescrizione del reato nella fase delle indagini preliminari il giudice non può esprimere considerazioni sulla colpevolezza dell'indagato

Un provvedimento di archiviazione per prescrizione del reato, che esprima apprezzamenti sulla colpevolezza della persona indagata, viola "in maniera eclatante" il suo diritto costituzionale di difesa e il suo diritto al contraddittorio, oltre che il principio della presunzione di non colpevolezza.

Il principio è stato espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 41, depositata l'11 marzo 2024, nella quale è stata dichiarata non fondata, alle condizioni chiarite nella pronuncia, una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Lecce.

Nel caso all'esame del Tribunale, una persona sottoposta a indagini era casualmente venuta a conoscenza di un provvedimento di archiviazione per prescrizione già pronunciato nei suoi confronti, in cui si affermava, tra l'altro, che le accuse rivolte contro di lei erano suffragate da molteplici elementi di riscontro, puntualmente elencati. La persona interessata aveva, quindi, proposto reclamo contro il provvedimento, manifestando al tempo stesso la propria volontà di rinunciare alla prescrizione. Il Tribunale di Lecce aveva allora chiesto alla Corte di introdurre un generalizzato obbligo, a carico del pubblico ministero, di avvisare preventivamente la persona sottoposta alle indagini dell'eventuale richiesta di archiviazione per prescrizione del reato nei suoi confronti, in modo da consentirle di rinunciare alla prescrizione e ottenere una pronuncia che riconoscesse la sua innocenza.

La Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione affermando che, se è vero che va riconosciuto il diritto dell'imputato a rinunciare alla prescrizione, tale diritto non necessariamente deve riconoscersi anche a chi sia soltanto sottoposto a indagini preliminari, senza che l'ipotesi di reato a suo carico sia mai stata fatta propria dal pubblico ministero.

La Corte ha però ricordato che già durante le indagini preliminari l'interessato dispone dei mezzi ordinari a difesa della propria reputazione – a cominciare dalla denuncia per calunnia e/o diffamazione sino all'azione di risarcimento del danno – "contro qualsiasi privato che lo abbia ingiustamente accusato di avere commesso un reato, nonché contro ogni indebita utilizzazione, da parte dei media, degli elementi di indagine e dello stesso provvedimento di archiviazione, così da presentare di fatto la persona come colpevole (...). Inoltre, un elementare principio di civiltà giuridica impone che tutti gli elementi raccolti dal pubblico ministero in un'indagine sfociata in un provvedimento di archiviazione debbano sempre essere oggetto di attenta rivalutazione nell'ambito di eventuali diversi procedimenti (civili, penali, amministrativi, disciplinari, contabili, di prevenzione) in cui dovessero essere in seguito utilizzati", così da assicurare all'interessato in quelle sedi "le più ampie possibilità di contraddittorio (...), anche mediante la presentazione di prove contrarie".

Tuttavia, il giudice delle leggi ha precisato che "inchieste o decreti di archiviazione che, anziché limitarsi a ricostruire il fatto nei termini strettamente necessari a verificare l'avvenuto decorso del termine di prescrizione, esprimano giudizi sulla colpevolezza dell'interessato, violano in maniera eclatante – oltre che la presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, secondo comma, Cost. – il suo diritto di difesa, inteso anche quale diritto di "difendersi provando": diritto che è in radice negato dall'affermazione, da parte del pubblico ministero o del GIP, del carattere veritiero, o comunque affidabile, degli elementi acquisiti nel corso di un'indagine, senza che sia assicurata all'indagato – che potrebbe anzi essere rimasto del tutto ignaro dell'indagine – alcuna effettiva possibilità di contraddirli, ed eventualmente di provare il contrario".

Provvedimenti siffatti risultano, d'altra parte, indebiti anche a fronte della considerazione che, una volta riscontrato l'avvenuto decorso del termine di prescrizione, gli stessi poteri di indagine e di valutazione del pubblico ministero sui fatti oggetto della notizia criminis vengono meno, non operando nella fase delle indagini preliminari né per il pubblico ministero, né per il GIP, l'obbligo di apprezzare – con priorità logica rispetto alla verifica delle cause estintive del reato – l'evidenza dell'innocenza della persona sottoposta alle indagini, come accade invece nell'ambito del giudizio, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Corte di cassazione, ordinanza n. 45001 del 2005; sezione sesta penale, sentenza 19 ottobre-16 novembre 1990, n. 2702).

Inoltre, il caso specifico all'esame del Tribunale di Lecce – ha proseguito la Corte – è "emblematico di una specifica patologia", rappresentata da un provvedimento di archiviazione per prescrizione che presenta la persona sottoposta alle indagini come colpevole, senza averle dato alcuna possibilità di difendersi dalle accuse.

A tal proposito, la Corte ha sottolineato che tanto l'iscrizione nel registro degli indagati, quanto il provvedimento di archiviazione che chiude le indagini, sono provvedimenti concepiti dal legislatore come "neutri", dai quali è erroneo

far discendere conseguenze negative per la reputazione dell'interessato. Se però il provvedimento di archiviazione esprime giudizi sulla colpevolezza dell'imputato, esso risulterà del tutto indebito, "a fronte della considerazione che, una volta riscontrato l'avvenuto decorso del termine di prescrizione, gli stessi poteri di indagine e di valutazione del pubblico ministero sui fatti oggetto della notizia criminis vengono meno". Ancora, provvedimenti simili "sono in concreto suscettibili di produrre – ove per qualsiasi ragione arrivino a conoscenza dei terzi, come spesso accade – gravi pregiudizi alla reputazione, nonché alla vita privata, familiare, sociale e professionale, delle persone interessate. Ciò che, in ipotesi, potrebbe dare altresì luogo a responsabilità civile e disciplinare dello stesso magistrato" che ha richiesto o emesso il provvedimento, in quanto ne ricorrano i presupposti di legge.

Il complessivo bilanciamento degli interessi in gioco esige, in conclusione, che sia sempre assicurata all'interessato la possibilità di un ricorso effettivo contro questi provvedimenti, che indebitamente inseriscono in un'archiviazione il contenuto tipico di una sentenza di condanna, senza che l'indagato – in ipotesi rimasto all'oscuro dell'indagine – abbia avuto alcuna concreta possibilità di esercitare il proprio diritto al contraddittorio rispetto agli elementi raccolti a suo carico dal pubblico ministero.

Bonus Psicologo 2024

Il Bonus psicologo, quale contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, è oggi strutturale con un importo massimo a 1.500 euro per persona e l'erogazione in base all'ISEE del richiedente.

Con la circolare INPS 15 febbraio 2024, n. 34 l'Istituto ha fornito le indicazioni operative per individuare i destinatari del contributo e le modalità di presentazione delle relative domande e di erogazione.

Possono accedere alla prestazione le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Gli obiettivi del Bonus Psicologo sono:

- potenziare l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali;
- l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche con l'accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia senza una diagnosi, da parte del medico, di disturbi mentali;
- contrastare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia e traumi da stress;
- rafforzare i servizi di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza, aumentando l'assistenza ospedaliera in area pediatrica e l'assistenza territoriale, in particolare modo nell'ambito semi residenziale.

Il bonus è utilizzabile per sostenere le spese di sessioni di psicoterapia presso specialisti regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti, nell'ambito dell'albo degli psicologi, che abbiano comunicato la propria adesione all'iniziativa del bonus psicologo 2024 al CNOP (Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi).

Una volta che il CNOP invia l'elenco all'INPS, il beneficiario del bonus potrà consultarlo attraverso un'area dedicata nel portale INPS e potrà scegliere liberamente lo psicologo professionista con il quale effettuare le sedute di psicoterapia.

A decorrere dal 2023, il beneficio è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso di:

- residenza in Italia;
- valore ISEE in corso di validità non superiore a 50.000 euro.

La domanda potrà essere presentata dal 18 marzo al 31 maggio 2024, tramite servizio online o Contact center.

Per gli anni successivi, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata annualmente con apposito messaggio.

L'INPS provvede all'attività di ricezione e di gestione delle domande del beneficio, alla redazione delle graduatorie, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza dei beneficiari, e ai successivi adempimenti.

Indennizzo Vittime del Dovere

Si riporta il testo della nota inviata il 12 marzo 2024 alla Direzione Centrale DAGEP”:

“abbiamo avuto modo di riscontrare come l'Ufficio preposto alla trattazione delle istanze per il riconoscimento dello status di vittima del dovere interpreti la normativa di riferimento secondo criteri che collidono con le stabili coordinate ermeneutiche tracciate dalla Suprema Corte.

Abbiamo infatti avuto riscontro di casi in cui la domanda proposta dall'interessato è stata rigettata perché presentata tardivamente, in quanto l'Amministrazione ritiene che il riconoscimento del diritto rivendicato sia assoggettato ad un termine di prescrizione decennale. E questo quando, invece, ci sono (almeno) tre diverse pronunce della Corte di Cassazione, e segnatamente le sentenze n. 17440 e 37522 del 2022, e l'ordinanza 3868/2023, che si sono inequivocabilmente espresse confermando l'imprescrittibilità delle istanze perché in subiecta materia si discute non già del riconoscimento di un diritto, quanto di uno status che, per sua natura, non è assoggettato ad alcun termine di prescrizione, ad eccezione degli eventuali ratei arretrati.

Non è dato dunque comprendere per quale ragione, a fronte di un quadro giuridico scolpito dalla univoca giurisprudenza di legittimità, si debba registrare una così pervicace ostinazione da parte dell'articolazione amministrativa di competenza che alimenta, a tacer d'altro, un contenzioso destinato a veder ineluttabilmente soccombere la parte pubblica, a carico della quale vengono altresì ritualmente poste le spese di lite.

Siamo insomma in presenza di un atteggiamento che, soprattutto in considerazione del progressivo stratificarsi di sentenze della Suprema Curia favorevoli ai dipendenti interessati, si presta ad andare incontro a severe reprimende

di temerarietà, e quindi con ancora più onerose ricadute a carico dell'erario, e con la non trascurabile eventualità che vengano individuati profili di danno erariale a carico dei responsabili del procedimento.

Riteniamo insomma che si imponga una seria riflessione circa l'opportunità di rivedere la qui stigmatizzata prassi, se non altro perché si costringe chi già ha sofferto un danno irreparabile per l'attività di servizio svolta ad impegnarsi in un oneroso, irragionevole percorso processuale.

Un ulteriore disagio che va ad aggiungersi alle già rilevanti criticità che gli operatori della Polizia di Stato incontrano ogni qualvolta devono approfondire sforzi soverchianti per ottenere dall'Amministrazione il riconoscimento di diritti previsti dall'ordinamento.

Considerata dunque la delicatezza della questione qui rappresentata restiamo in attesa di un cenno di riscontro e di una auspicabile disponibilità ad un momento di confronto”.

Non consegnare il documento di riconoscimento al Pubblico Ufficiale costituisce reato

Il principio è contenuto nella Sentenza della Cassazione Penale Sez. 1^a, n. 8356/2022 pronunciata nell'udienza del 25 gennaio 2022 e depositata il successivo 11 marzo.

Con la citata decisione i giudici di piazza Cavour hanno emendato la sentenza di condanna alla pena di 150,00 euro di ammenda, comminata dal giudice di merito, per la commissione del reato di cui all'art. 651 c.p., a persona che si era rifiutata “di fornire indicazioni sulla propria identità personale ad alcuni Carabinieri in servizio”.

La decisione contestata aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato che, richiesto di fornire le proprie generalità nel corso di un controllo operato dai due militari in borghese presso un esercizio pubblico, nonostante gli operanti si fossero qualificati come Carabinieri ed avessero esibito la tessera identificativa, si era rifiutato di esibire un documento di identità, aveva addotto a giustificazione l'omessa specificazione del motivo della richiesta e li aveva invitati ad effettuare altrove la loro attività d'istituto.

Secondo la Cassazione, con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto, consistita nel rifiuto di fornire il documento di identità alla richiesta di Carabinieri in servizio, risultava errata l'individuazione delle disposizioni normative applicabili nel caso di specie, che, diversamente da quanto contestato e ritenuto dai giudici di merito, sono quelle degli artt. 294 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e 221 T.U.L.P.S., anziché quelle degli artt. 4 e 17 T.U.L.P.S.

L'articolo 294 prevede, infatti, che: «La carta di identità od i titoli equipollenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza», imponendo il chiaro e univoco obbligo di esibizione del documento d'identità a fronte della richiesta degli agenti di pubblica sicurezza, la cui violazione è sanzionata dall'art. 221, comma 2, TULPS, a norma del quale: «Salvo quanto previsto dall'articolo 221-bis, le contravvenzioni alle disposizioni di tali regolamenti sono punite con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a euro 103». E poiché l'art. 221-bis TULPS non prevede una sanzione amministrativa per la violazione dell'articolo 294 del Regolamento, deve concludersi che ad essa è applicabile la sanzione penale prevista dall'art. 221 T.U.L.P.S., inferiore a quella stabilita dall'articolo 17 stesso testo legislativo, per la minore gravità della condotta rispetto a quella di chi omette di dotarsi del documento di identità essendo ritenuto pericoloso o sospetto ex art. 4, secondo comma, T.U.L.P.S.

Secondo i giudici di legittimità, dunque, in linea con la giurisprudenza più recente, «il rifiuto di consegnare il documento di riconoscimento al pubblico ufficiale integra gli estremi del reato di cui all'art. 221 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e 294 del relativo regolamento e non il reato di cui all'art. 651 del codice penale» (Sez. 1, n. 5397 del 01/12/2020, Rv. 280802; Sez. 6, n. 6864 del 03/05/1993, Rv. 195412) La fattispecie in discorso, caratterizzata dal semplice rifiuto di esibire il documento di cui si è in possesso va, dunque, tenuta distinta da quella, apparentemente simile, in cui è però presente un elemento specializzante costituito dall'inottemperanza all'invito impartito alla persona sospetta o pericolosa di munirsi di un documento di identità a norma dell'art. 4, secondo comma, TULPS, il che determina l'applicazione della più grave sanzione di cui all'art. 17 T.U.L.P.S.

Com'è ben evidente, si tratta di una sentenza di grande interesse per l'attività dell'operatore di polizia.

Ricordiamo che le persone possono essere identificate tramite l'esibizione della carta d'identità o di un documento, recante la fotografia, e rilasciato da una Amministrazione dello Stato (patente di guida, libretto di porto d'armi, passaporto per l'estero, libretto ferroviario di cui sono muniti gli impiegati civili e militari dello Stato ed i loro familiari – i c.d. modelli AT e BT, patente nautica e la tessera di riconoscimento postale).

I cittadini hanno, inoltre, l'obbligo di esibire la carta d'identità, o un documento equipollente, ad ogni richiesta degli Ufficiali o Agenti di Pubblica Sicurezza (articolo 294 R.D. 6 maggio 1940, n. 635).

La giurisprudenza aveva sostenuto che l'obbligo di declinare le generalità non si estendesse all'esibizione dei documenti d'identità, non essendo il soggetto richiesto tenuto a documentare la propria identità personale (Cass. 2 marzo 1992, n. 2261).

Ora, la giurisprudenza di legittimità nei suoi orientamenti più recenti, si è orientata nel senso di ritenere che «il rifiuto di consegnare il documento di riconoscimento al pubblico ufficiale integra gli estremi del reato di cui all'art. 221 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e 294 del relativo regolamento e non il reato di cui all'art. 651 del codice penale» (Sez. 1, n. 5397 del 01 dicembre 2020, Rv. 280802; Sez. 6, n. 6864 del 03 maggio 1993, Rv. 195412).

L'articolo 294 prevede, infatti, che: «La carta di identità od i titoli equipollenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza», imponendo il chiaro e univoco obbligo di esibizione del documento d'identità a fronte della richiesta degli agenti di pubblica sicurezza, la cui violazione è sanzionata dall'art. 221, comma 2, TULPS, a norma del quale: «Salvo quanto previsto dall'articolo 221-bis, le contravvenzioni alle disposizioni di tali regolamenti sono punite con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a euro 103». E poiché l'art. 221-bis TULPS non prevede una sanzione amministrativa per la violazione dell'articolo 294 del Regolamento, deve concludersi che ad essa è applicabile la suddetta sanzione penale prevista dall'art. 221 T.U.L.P.S., inferiore a quella stabilita dall'articolo 17 stesso testo legislativo, per la minore gravità della condotta rispetto a quella di chi

omette di dotarsi del documento di identità essendo ritenuto pericoloso o sospetto ex art. 4, secondo comma, T.U.L.P.S.

In tema di reati contro l'ordine pubblico, invece, la Cassazione (Cass. Pen. sez. VI, 21/11/2019, n.6799) ha considerato che il rifiuto di consegnare il documento di riconoscimento al pubblico ufficiale integra la contravvenzione di cui agli artt. 4 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e 294 R.D. 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che la persona cui è rivolta la richiesta sia pericolosa o sospetta, presupposti che non conseguono al mero rifiuto di fornire le proprie generalità.

Riassumendo:

- a) il rifiuto di consegnare il documento di riconoscimento al pubblico ufficiale integra gli estremi del reato di cui all'art. 221 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e 294 del relativo regolamento,
- b) l'omissione di dotarsi del documento di identità, essendo ritenuto pericoloso o sospetto ex art. 4, secondo comma, T.U.L.P.S. verrà punita con l'applicazione dell'articolo 17 T.U.L.P.S.
- c) il rifiuto di dare ad un pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato o su altre qualità personali che gli sono state da costui richieste verrà sanzionato con l'articolo 651 c.p.

Certificazione Unica 2024 online per dipendenti pubblici e pensionati

A partire da lunedì 18 marzo sono disponibili sul portale NoiPA le CU2024 (Certificazione Unica dei dipendenti pubblici Redditi 2023)

La CU attesta i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, del periodo d'imposta successivo a quello a cui i redditi certificati sono riferiti.

Il modello riporta tutti gli emolumenti ricevuti e segnalati attraverso il sistema NoiPA nel corso dell'anno fiscale (oltre alle retribuzioni, sono indicate ritenute, detrazioni, dati previdenziali e assistenziali), riepilogati ai fini della dichiarazione dei redditi.

In particolare, riporta ritenute operate, detrazioni applicate, dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta.

Ogni dipendente pubblico con cedolino paga consegnato tramite il portale NoiPA può consultare il modello di Certificazione Unica dell'anno di competenza, che riporta i risultati del conguaglio fiscale, effettuate nel mese di febbraio successivo all'anno fiscale di riferimento.

Per il personale in servizio per il quale lo stipendio di febbraio non viene emesso (part-time verticale, aspettativa, ecc.), la CU è elaborata senza annotazione "addizionali all'IRPEF calcolate e non recuperate" e certificando l'eventuale conguaglio fiscale a debito nel campo – "IRPEF da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio".

Per il personale cessato entro il 1° febbraio dell'anno del rilascio della certificazione, NoiPA non effettua il calcolo del conguaglio fiscale né esegue il calcolo delle addizionali IRPEF e dei conguagli contributivi 18% e 3-ter. Pertanto, la CU prodotta riporta nelle annotazioni l'indicazione "obbligo della dichiarazione dei redditi".

Per visualizzare la propria CU, per chi ancora non lo avesse fatto, bisogna registrarsi a NoiPA e accedere alla propria area personale con proprie credenziali:

- SPID – Identità Digitale;
- CNS – Carta Nazionale dei Servizi;
- CIE – Carta d'Identità Elettronica;
- codice fiscale e password NoiPA.

Ricordiamo che la Certificazione Unica resta disponibile su NoiPA per 5 anni, archiviata nella sezione "Documenti Personali".

Anche l'INPS ha reso disponibile la Certificazione Unica 2024 per i soggetti per i quali funge da sostituto d'imposta (pensionati, beneficiari di prestazioni, ecc.) operando nel documento tutti i conguagli fiscali relativi all'anno d'imposta 2023.

Il documento fiscale certifica gli importi corrisposti dall'INPS ai titolari di prestazioni pensionistiche, previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito oppure ai cittadini che hanno percepito dall'INPS redditi di lavoro dipendente e assimilati, di pensione, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi di altra natura.

il servizio permette di ottenere la certificazione ufficiale dei compensi ricevuti da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo, redditi di provvigioni, di pensioni e redditi di altra natura.

Disponibile entro il 16 marzo di ogni anno, si può ottenere attraverso i seguenti modi alternativi: gli utenti potranno visualizzare, scaricare e stampare il modello di CU/2024 per la dichiarazione dei redditi direttamente dal sito dell'Istituto di Previdenza (www.inps.it).

Dopo l'accesso con le proprie credenziali all'area riservata MyINPS, bisogna seguire il percorso: I tuoi servizi e strumenti > Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS > Comunicazioni Fiscali.

I pensionati potranno utilizzare anche dal servizio online "Cedolino pensione".

I CUD e Certificazioni Uniche degli anni precedenti sono consultabili all'interno del Fascicolo previdenziale del cittadino, accessibile dal menu, alla voce "Modelli".

Oltre alla modalità telematica (entrando nell'area MyINPS) e all'App INPS Mobile (servizio Certificazione Unica), ci sono molteplici opzioni alternative per ricevere l'ex CUD dall'INPS.

Per prima cosa, è possibile utilizzare il sistema delle deleghe a persone di fiducia in relazione all'utilizzo delle identità digitali per conto dell'utente.

Poi è possibile richiedere il rilascio cartaceo della Certificazione Unica presso il servizio di Prima accoglienza (senza prenotazione) nelle sedi INPS dove è presente o presso gli sportelli veloci (con prenotazione).

I titolari di una PEC possono richiedere la CU in formato elettronico scrivendo a richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it allegando copia del documento di identità (le istruzioni sono presenti anche nell'area MyINPS).

Infine, ci si può rivolgere a Istituti di Patronato, Centri di assistenza fiscale (CAF) o professionisti abilitati.

Disponibile anche il Canale utenza fragile, per disabili e anziani che hanno difficoltà a recarsi presso gli sportelli INPS.

Per richiedere la Certificazione Unica spedita a casa del titolare, si può chiamare il numero verde 800 434320 con risponditore automatico oppure il Contact Center Multicanale al numero 803 164 (da rete fissa) e al numero 06 164164 (da rete mobile). Si può anche richiederla mandando una email ordinaria a richiestacertificazioneunica@inps.it.

Per i pensionati residenti all'estero, la certificazione unica si richiede telefonando al numero 0039-06 164164.

Bonus genitori separati/divorziati in stato di necessità

Si tratta di un beneficio erogato dall'INPS e dedicato ai genitori separati o divorziati e/o non conviventi in stato di bisogno.

I requisiti per utilizzarlo sono i seguenti:

- Reddito non superiore a 8.174 euro
- Essere genitori separati o divorziati e/o non conviventi che nel periodo Covid che nel periodo di emergenza Covid convivevano con i propri figli minorenni o maggiorenni portatori di handicap gravi
- Non aver ricevuto nel suddetto periodo l'assegno di mantenimento dall'altro genitore
- L'altro genitore abbia subito una riduzione dello stipendio del 30% rispetto al 2019 o una diminuzione/cessazione del lavoro dall'8 marzo 2020 per almeno 90 giorni.

La verifica dei requisiti è affidata al Dipartimento per le politiche della famiglia. L'importo del bonus, corrisposto in unica soluzione, è pari all'assegno di mantenimento non versato con il limite di 800 euro/mese per 12 mesi a seconda della disponibilità del Fondo.

È possibile richiederlo dal 12 marzo al 31 marzo 2024.

La domanda va presentata attraverso il portale dell'Inps, attraverso le credenziali SPID, CIE o CNS, cliccando sulla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" dove si trova il servizio "Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell'erogazione dell'assegno di mantenimento".

Bonus per madri e genitori che lavorano

Si riporta il testo della [circolare n. 750-Uff.6, prot. 0020032 del 19 marzo 2024](#):

"La legge n. 213/2023 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2024 e bilancio pluriennali per il triennio 2024-2026" ha introdotto all'articolo 1, commi 180 e 181, un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri:

- di tre o più figli, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, per il periodo di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 (art. 1 comma 180);
- di due figli, fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, per il periodo di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 (art. 1, comma 181). Per tale casistica l'esonero di cui trattasi è riconosciuto per il corrente anno in via sperimentale.

Sulla concreta applicazione della norma è intervenuta l'INPS che ha fornito istruzioni operative con [circolare n. 27 del 31.1.2024](#).

Circa la verifica del requisito l'INPS ha chiarito che lo stesso si cristallizza:

- alla data di nascita del terzo figlio per le lavoratrici di cui al comma 180;
- alla data di nascita del secondo figlio per le lavoratrici di cui al comma 181.

Si precisa inoltre che la misura dell'esonero di cui sopra è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui. In proposito si ritiene utile chiarire che, comunque, l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resta pari al 100% (art. 1, comma 182 legge 213/2023).

Si comunica altresì che per consentire il riconoscimento del beneficio, che spetta a decorrere dal 1° gennaio 2024, NoiPA ha avviato le attività per l'adeguamento del sistema e che l'attribuzione dell'esonero avverrà a seguito di segnalazione da parte degli Uffici che gestiscono la partita stipendiale delle dipendenti.

Ciò premesso, il personale interessato dovrà far pervenire al proprio Ufficio Amministrativo-contabile la domanda per l'applicazione del beneficio corredata di tutte le informazioni utili alla segnalazione sul sistema dei dati relativi ai propri figli, comprensiva, pertanto anche del codice fiscale degli stessi.

Si fa presente inoltre che, come indicato nel [messaggio 035/2024 del 11.3.2024 di NoiPA](#), la funzionalità di cui si è detto sarà rilasciata nell'applicativo Gestione Stipendi nel prossimo mese di aprile e consentirà di applicare l'esonero a decorrere dalla rata di maggio 2024, con decorrenza 1/1/2024.

Nelle more, qualora gli Uffici competenti siano già in possesso delle domande di applicazione del beneficio in parola, potranno da subito intervenire nella funzione di Anagrafica Unica – Lista Familiari, provvedendo ad inserire, se non già presenti, i codici fiscali dei figli per i quali spetta la decontribuzione.

Tale attività, come precisato nel suddetto messaggio NoiPA, è propedeutica alle informazioni che dovranno essere comunque inserite nella funzionalità che dovrebbe essere messa a disposizione a decorrere dal mese di aprile p.v. Si raccomanda, pertanto, a codesti Uffici di adoperarsi in tal senso.

Allo scopo si allega un modello fac-simile che potrà essere utilizzato da parte delle dipendenti qualora la richiesta non sia già stata presentata o non contenga tutte le informazioni necessarie.

Al fine di garantire la corretta e celere applicazione del beneficio in oggetto codesti Uffici sono pregati di dare la più ampia e necessaria informazione a tutto il personale amministrato. La presente circolare è disponibile sul portale di questo Ufficio all'indirizzo <http://10.119.182.2/PortaleTep/index.php> link Servizio TEP".





SIULP OK CAF
**Ti accompagniamo
alla pensione**

L'accesso alla pensione è un passaggio cruciale nella vita lavorativa di ogni individuo e può comportare diverse procedure e documentazioni da compilare.

Nel contesto italiano l'Inps gestisce le domande di pensione, mentre in passato questa responsabilità poteva essere affidata all'ufficio amministrativo contabile della Questura o del Reparto di appartenenza.

Il Siulp, maggior sindacato del comparto sicurezza, offre un servizio di assistenza ai propri iscritti per la presentazione delle domande di pensione e la gestione delle pratiche connesse.

Questo servizio è particolarmente utile poiché semplifica il processo per i lavoratori che si apprestano a passare dalla vita attiva alla pensione, evitando loro l'onere di dover interagire con vari enti e affrontare la complessità delle procedure burocratiche.

Grazie al supporto del Siulp, gli iscritti possono ricevere aiuto nella compilazione della documentazione richiesta dall'Inps, come la domanda di pensione per anzianità, invalidità o privilegiata, e altri moduli correlati, come quelli relativi alle detrazioni per familiari a carico, modalità di riscossione della pensione e adesione al fondo credito. Inoltre, una volta che il collega si sarà pensionato, il Siulp può continuare a fornire assistenza offrendo una verifica sul calcolo della pensione effettuata dall'Inps. Questo garantisce una maggiore tranquillità per i lavoratori in pensione, sapendo di poter contare su un supporto qualificato per eventuali questioni o problemi legati alla propria posizione previdenziale. In sintesi, il servizio offerto dal Siulp si configura come un importante strumento di supporto per i poliziotti italiani che si avvicinano al momento della pensione, facilitando le procedure e offrendo una consulenza specializzata in materia previdenziale.

Ricordiamo che la domanda di pensionamento va inoltrata nei sei mesi antecedenti al giorno del collocamento in quiescenza



Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con il parco divertimenti di Gardaland con cui è stata rinnovata la convenzione che, come di consueto, permette agli iscritti SIULP di garantirsi i tagliandi d'ingresso ad un prezzo assai conveniente (con il 40% di sconto rispetto al prezzo ordinario) senza dover fare file, accedendo direttamente alla struttura.

La prossima stagione inizierà il 23 marzo:

Contattare la propria struttura provinciale per maggiori dettagli

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 12/2024 del 23 Marzo 2024